

SAREMAR S.p.A.
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

=====

per l'esecuzione dei Servizi di manutenzione e riclassifica navale M/T ARBATAX

=====

Le prestazioni di cui al presente contratto sono state affidate a procedura aperta come da comunicazione all'Impresa in data

=====

AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO: € 300.000,00(Trecentomila/00 euro)di cui € 9000,00 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.

FRA

La SAREMAR S.p.A - Socio unico Regione Autonoma della Sardegna- Sede Legale Via Mameli,40 - Cagliari- Codice fiscale e partita IVA 0171980927,per la quale interviene nel presente atto il Com.te Scarpati Salvatore , nato a il..... , nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferiti con

E

L'Impresacon sede in.....
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n°che in seguito, per brevità, verrà indicata con la dizione "Impresa" per la quale interviene nel presente atto il..... , nato a il.....nella sua qualità di..... , in virtù delle facoltà conferite con....., è stato convenuto e stabilito quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa si obbliga ad eseguire nel proprio cantiere di..... i lavori di manutenzione, riclassifica del M/T ARBATAX, con l'osservanza dei patti e delle condizioni contenute nel presente contratto e negli elenchi allegati sotto riportati che costituiscono parte integrante dell'atto stesso:

- Specifica Tecnica.
- Allegato alla Specifica tecnica
- Disciplinare di gara.

ART. 2

SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Indipendentemente dalla sorveglianza del Registro Italiano Navale, le cui spese sono a carico della SAREMAR S.p.A., quest'ultima provvederà, a propria cura e spese, alla sorveglianza dei lavori sia presso il cantiere dell'Impresa, sia presso eventuali Ditte subfornitrici, con propri tecnici.

L'Impresa dovrà, pertanto, permettere libero accesso nel proprio Cantiere, per tutta la durata dei lavori, agli incaricati della SAREMAR S.p.A. preposti a tale sorveglianza.

Tale sorveglianza, come pure il fatto di avere affidato ad altre Ditte parte dei lavori, non potrà diminuire la responsabilità e la garanzia che incombono all'Impresa stessa.

Gli incaricati della sorveglianza per conto della SAREMAR S.p.A. avranno diritto di denunciare qualsiasi oggetto riscontrato difettoso per cattiva qualità di materiale o

cattiva lavorazione in qualsiasi stadio di quest'ultima e di chiederne la sostituzione anche se già messo in opera.

Il mancato uso di questo diritto non elimina la responsabilità dell'Impresa.

Gli incaricati della sorveglianza per conto della Saremar S.p.A. dovranno rivolgere ogni loro osservazione esclusivamente al personale dell'Impresa delegato a riceverla.

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, potranno essere eseguiti altre tipologie di lavori da parte di altre ditte incaricate da Saremar S.p.A., ad esempio lavori di manutenzione ai motori di propulsione, ai motori ausiliari e ad altri impianti ausiliari, pertanto, l'Impresa dovrà permettere il libero accesso nel proprio cantiere al personale di suddette ditte.

Resta inteso che detto personale avrà piena libertà di svolgere il proprio lavoro, compatibilmente ed in accordo con le esigenze dell'Impresa e nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs 272/99).

ART. 3 COLLAUDI

I collaudi saranno eseguiti dal comando di bordo nominato dalla Saremar S.p.A., l'Impresa dovrà comunicare la relativa data di collaudo per iscritto almeno sette giorni prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Inoltre, l'Impresa presterà assistenza alla Saremar S.p.A. ed al R.I.NA. durante le prove di collaudo a bordo.

ART. 4 CONSEGNA DEI LAVORI PERIODO CONTRATTUALE TERMINI DI ESECUZIONE

La consegna dei lavori avverrà nel porto di presso la banchina di ormeggio della nave.

Il termine di esecuzione lavori e di ultimazione collaudo con nave pronta a partire è stato stabilito in (..) giorni solari consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello dell'arrivo della nave nel Cantiere die sarà compreso fra il2010 ed il2010.

Quest'ultimo periodo potrà essere variato, a giudizio insindacabile della Saremar S.p.A., in relazione alle proprie esigenze fermo restando il termine di esecuzione lavori di cui sopra e la irrevisionabilità dei compensi di cui al successivo art. 9.

Come data di ultimazione lavori, agli effetti dell'applicazione di eventuali penalità di cui al successivo Art. 5, sarà considerata quella indicata nei comprovanti/collaudi semprechè i lavori vengano riconosciuti ufficialmente ultimati dal Comando nave.

Le prove di collaudo sono comprese nel termine di cui sopra.

L'Impresa, qualora per fatti e circostanze sopravvenuti, incontri difficoltà nell'esecuzione dei lavori, tali da far prevedere ritardi, potrà chiedere all'organo contrattuale adeguata proroga del termine di fine lavori di cui al secondo comma del presente articolo, ai soli fini dell'esonero dalle penali previste dal successivo art.5.

La Saremar S.p.A., sempreché la domanda sia pervenuta al predetto organo prima della scadenza del ripetuto termine, potrà concedere la proroga riconosciuta giustificata in relazione alla gravità delle cause non imputabili all'Impresa e all'interesse della Saremar S.p.A. all'appalto.

ART. 5 PENALITA' E RISARCIMENTO DANNI PER MAGGIOR TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, verranno applicate le seguenti penalità per ciascun giorno: € 300,00 (euro trecento/00) /g

L'importo di tali penalità verrà trattenuto dalla Saremar S.p.A. in sede di liquidazione dell'ammontare dei lavori eseguiti sulla nave.

L'importo delle penalità non può superare il 1% (uno per cento) dell'importo presunto contrattuale.

Superato il ritardo di dieci giorni, in aggiunta alle penalità contrattuali, la Saremar S.p.A. procederà all'addebito dei danni derivanti dal fermo nave.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Saremar S.p.A. di procedere in qualunque stadio del ritardo, alla risoluzione del contratto, all'esecuzione della prestazione da terzi e all'applicazione delle altre sanzioni previste dal contratto.

ART. 6 GARANZIA

SEI MESI dalla data esecuzione lavori/collaudo. L'Impresa si obbliga a riparare o sostituire qualsiasi parte che avesse a manifestarsi difettosa per cattiva qualità dei materiali forniti dall'Impresa stessa o per difetto di esecuzione del lavoro, nel periodo di cui sopra.

Tali difetti o deficienze saranno comunicati all'Impresa al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ciascuna manchevolezza sia stata constatata.

L'Impresa è responsabile di eventuali avarie o difetti di esecuzione imputabili alle dimensioni e qualità dei materiali usati, anche se di fornitura Saremar.-

Gli obblighi dell'Impresa, durante il periodo di garanzia, comprenderanno l'eliminazione dei difetti che non fossero palesi durante le prove di collaudo e che si fossero manifestati successivamente entro il periodo di garanzia.

Sono esclusi, pertanto, dagli obblighi di garanzia dell'Impresa i difetti dovuti ad uso improprio eventualmente fattone dal personale di bordo, nonché quelli dovuti a qualsiasi altro fatto imputabile al personale stesso.

Qualora l'Impresa manchi di provvedere, entro il 10° giorno dalla data di comunicazione dell'avaria da parte della Saremar S.p.A., alle riparazioni o sostituzioni di cui sopra, la Saremar S.p.A. si riserva di provvedervi direttamente addebitando all'Impresa le spese sostenute aumentate del 10% (dieci per cento) per spese generali.

ART. 7 MATERIALI ED ATTREZZI

La Saremar S.p.A. fornirà, in uso gratuito, tutte le vernici necessarie per la pitturazione della nave, i solventi, i combustibili ed i lubrificanti.

Tutti gli attrezzi, i materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto saranno forniti a cura e spese dell'Impresa, ivi comprese le prestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori (trasporti interni, mezzi di sollevamento, macchinari, smontaggi e rimontaggi per accesso, eccetera), salvo le apparecchiature di bordo di tipo speciale.

Le eventuali forniture di materiali da parte dell'Impresa aggiudicataria, non compresi fra quelli di cui alla specifica tecnica e allegati, che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere autorizzate dalla Saremar S.p.A. dietro presentazione di un preventivo di spesa contenente la descrizione dei materiali da fornire.

Dette forniture verranno rimborsate dietro presentazione di un comprovante di avvenuta consegna vistato dal Comando di bordo.

ART. 8 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Impresa, salva diversa disposizione di Saremar S.p.A. ai sensi del successivo comma 8, curerà direttamente la raccolta, il trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti dall'effettuazione dei lavori, assumendo, a tal fine, la qualifica di produttore dei medesimi ed impegnandosi ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa vigente, e in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

1 Le modalità di raccolta (prelievo, cernita e/o raggruppamento) trasporto e conseguente recupero/smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, senza pericolo per la salute umana e senza arrecare pregiudizio all'ambiente.

2 Preliminarmente all'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà istituire un registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 che lo identifichi come produttore dei rifiuti ed un bollettario dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del medesimo D.Lgs. Tale registro ed il relativo bollettario dei formulari dovrà essere utilizzato per l'avvio a trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma 1.

3 L'Impresa, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e dovrà, prima dell'inizio dei lavori, fornire a Saremar S.p.A. copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero.

4 Nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, l'Impresa si impegna a servirsi di soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a Saremar S.p.A. copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero.

5 L'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Impresa o da parte dei soggetti di cui il medesimo si serve ai sensi del precedente comma 4 deve essere preventivamente autorizzata da Saremar S.p.A. e sarà, in ogni caso, subordinata alla presentazione alla medesima di copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata.

6 Ove l'Impresa non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, Saremar S.p.A. avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo in appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione economica e normativa.

7 A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma 1, Saremar S.p.A. smaltirà a propria cura e spese le latte di pittura, gli olii esausti e le acque di sentina.

8 In ogni caso l'Impresa, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente comma costituirà oggetto di accertamento da parte di Saremar S.p.A. nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

9 L'Impresa si impegna a curare il deposito temporaneo dei rifiuti, detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, su piazzali di proprietà o in concessione all'Impresa, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite da Saremar S.p.A.

Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata e per tipi omogenei. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte dei soggetti autorizzati, per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza temporali e/o quantitativi consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi.

11 All'atto dell'avvio del rifiuto a smaltimento o recupero, L'Impresa dovrà consegnare a Saremar S.p.A. copia del relativo formulario di trasporto. Inoltre, l'Impresa dovrà consegnare alla Saremar S.p.A. copia del quarto foglio del formulario di cui all'art.193 del D.Lgs 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal titolare, o da un suo delegato, dell'impianto di recupero/smaltimento cui il rifiuto è stato conferito.

ART. 9

CORRISPETTIVO -REVISIONE ONERI

In corrispettivo delle prestazioni rese dall'Impresa, la Saremar S.p.A. corrisponderà il compenso di euro.....

Il corrispettivo di cui sopra si intende accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 C.C., rimane stabilito che sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazione del corrispettivo pattuito.

ART. 10

TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altrapera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario.

ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti del corrispettivo derivanti dal presente atto saranno effettuati come segue :
Pagamento del 100% dell'importo contrattuale 60 (sessanta) giorni dalla data di esecuzione lavori.

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile alla Saremar S.p.A, il pagamento avvenga oltre i termini stabiliti dal presente articolo, a partire da tale datae sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano all'Impresa gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Con la previsione degli interessi moratori viene escluso, ai sensi dell'Art. 1224 -comma secondo c.c.-, il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

L'Impresa richiede che il pagamento dei compensi venga effettuato mediante bonifico bancario presso la -via - -ABI -CAB- CIN " " sul conto corrente n° della Impresa stessa - codice IBAN: , restando la Saremar S.p.A. esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come sopra detto.

Le somme dovute dall'Impresa alla Saremar S.p.A., in dipendenza del presente contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture.

I crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta della Saremar S.p.A., autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

Le fatture dovranno contenere la seguente intestazione: Saremar S.p.A Sardegna Regionale Marittima Via Mameli, 40 - Cagliari

Dovranno essere specificate in fattura la prestazione resa, gli estremi di rubricazione del contratto e il numero di ordine d'acquisto che verranno comunicati da Saremar S.p.A. ad avvenuta stipula del presente contratto.

ART. 12 SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Impresa di concedere, anche di fatto, in subappalto i lavori oggetto del presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Saremar S.p.A.

I lavori oggetto del presente contratto sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento) ed alle seguenti condizioni:

-che l'Impresa abbia indicato all'atto della offerta i lavori che intendeva subappaltare ed abbia indicato i subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori;

-che l'Impresa abbia trasmesso, all'atto della richiesta di autorizzazione, il certificato di iscrizione dell'Impresa subappaltatrice alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante la non sussistenza, nei confronti della suddetta Impresa subappaltatrice, di alcuno degli impedimenti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

Il contratto di subappalto potrà stipularsi soltan-to dopo l'autorizzazione, che verrà data dalla Saremar S.p.A. entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata osservanza dei seguenti obblighi comporterà la revoca dell'autorizzazione concessa:

-i lavori subappaltati non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra l'Impresa ed il Subappaltatore;

-all'Impresa è fatto obbligo di praticare, nei confronti del Subappaltatore, gli stessi prezzi del presente contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento), nonché di trasmettere il contratto di subappalto, entro 20 (venti) giorni dalla stipula, in copia autentica, alla Saremar S.p.a.

L'autorizzazione da parte della Saremar S.p.A. al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Impresa che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Saremar S.p.A. e di terzi dei lavori subappaltati.

Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Saremar S.p.A. accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto

All'Impresa di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto.

La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere dalla Saremar S.p.A. indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione lavori.

ART. 13

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI

La Saremar S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Impresa ed ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Impresa assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale ed alle cose della Saremar S.p.A. od a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne la Saremar S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa nei confronti della Saremar S.p.A. medesima.

ART. 14

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

1) All'Impresa è vietato di subappaltare o cedere, in tutto o in parte, i lavori appaltati o di farsi in qualunque modo rappresentare da altri senza la preventiva approvazione della Saremar S.p.A.

2) L'Impresa si obbliga di assicurare la regolare esecuzione dei lavori entro i termini di esecuzione stabiliti, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Saremar S.p.A.

3) Per tutto quanto non è esplicitamente fissato in questo contratto, l'Impresa dovrà attenersi alle norme ed alle disposizioni che sono o verranno impartite dalla Saremar S.p.A. in relazione alle prestazioni previste da questo contratto stesso.

ART. 15

AGGIUNTIVI -IMPREVISTI

Qualsiasi aggiuntivo ai lavori contrattuali dovrà essere autorizzato per iscritto dalla Saremar S.p.A., dietro presentazione di un preventivo contenente la descrizione analitica e dettagliata del lavoro.

Non verranno riconosciuti lavori non autorizzati come sopra detto.
L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi non dà diritto ad alcuna proroga del termine di approntamento di cui al precedente articolo 4.
Qualora si rendesse necessario un prolungamento del predetto termine, l'Impresa dovrà farne richiesta scritta all'atto dell'accettazione dei lavori aggiuntivi.

ART. 16

DOMICILIO DELL'IMPRESA

Agli effetti amministrativi e giudiziari l'Impresa dichiara il proprio domicilio in ,
via.....

ART. 17

SPESE FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Le spese di stipulazione, di scritturazione e postali nonché delle copie occorrenti del presente contratto, le spese di bollo e per quietanza, fatture, verbali di collaudi sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'Articolo 8 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 e successive modificazioni le prestazioni oggetto del presente contratto non sono assoggettabili all'Imposta sul Valore Aggiunto.

In base al disposto dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 il presente atto sarà soggetto, in caso d'uso, all'Imposta di Registro in misura fissa.

ART. 18

CAUZIONE

A garanzia della Saremar S.p.A. per il pieno adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa ha costituito una cauzione di € euro), pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria n° rilasciata in data dalla Saremar S.p.A. darà la propria adesione allo svincolo della cauzione, non prima della data di scadenza del periodo di garanzia, sempreché non sussistano controversie o pendenze di sorta con l'Impresa.

ART. 19

OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO

E SULLA PREVIDENZA SOCIALE -

RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Impresa deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.

E' inoltre tenuta, sempre a tutta sua cura e spese, all'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e delle leggi e regolamenti diretti.

L'Impresa inoltre si obbliga:

1°) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del

presente contratto, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso, intendendosi applicabile il più favorevole in presenza di più contratti collettivi nazionali di lavoro per la stessa categoria.

L'Impresa è tenuta ad applicare il suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione e anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa è responsabile verso la Saremar S.p.A. circa l'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime ovviamente l'Impresa dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Saremar S.p.A.;

2°) a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare rigidamente tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro.

ART. 20 IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

L'Impresa dichiara di attenersi a quanto stabilito dal D.L. 626 del 19.09.1994, modificato dal D.L. 242 del 19.03.1996, e dai D.L. nn° 271 e 272 del 27.07.1999.

La Saremar S.p.A. informerà l'Impresa circa gli eventuali rischi per i lavoratori, dell'Impresa o delle eventuali ditte subappaltatrici, connessi ai locali ove verranno eseguiti i lavori oggetto del presente contratto, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 626/94.

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Impresa dovrà redigere il piano di sicurezza ed inviarlo alla Saremar S.p.A. prima dell'inizio delle prestazioni.

La Saremar S.p.A. verificherà la congruità del piano rispetto alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza, nonché la coerenza di tale piano con quello di altre imprese eventualmente presenti a bordo. L'Impresa è tenuta ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo si rendessero necessarie.

L'Impresa deve, a tutta sua cura e spese, provvedere affinché vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro nei riguardi del proprio personale, del personale Saremar e di quello di eventuali altre ditte subappaltatrici, nonché di terzi che si trovassero a bordo, comprese quelle di cui alla legge 191/1974, al Decreto del Presidente della Repubblica 303/1956, nonché al decreto del 19 settembre 1994 n.626/94, ove applicabili.

Prima dell'inizio dei lavori a bordo dovrà essere comunicato al Comando di bordo il nominativo od i nominativi delle persone responsabili, per conto dell'Impresa, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

Detto responsabile dovrà consegnare giornalmente al Comando di bordo un elenco nominativo del personale utilizzato a bordo per conto dell'Impresa e/o delle eventuali ditte subappaltatrici.

L'Impresa dovrà usare per i lavori attrezzature proprie (ivi compresi i mezzi di sollevamento) che siano perfettamente idonee, efficienti e rispondenti alle norme sugli infortuni.

Fin dall'inizio dei lavori sarà garantita in materia di sicurezza ogni autonomia operativa all'Impresa.

Se per qualunque motivo venissero a mancare, anche in misura minima, sia l'autonomia tecnica e libertà di determinazione dell'Impresa in materia antinfortunistica, sia le misure di sicurezza prese, l'Impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori ed informare la Saremar S.p.A. per i provvedimenti di competenza.

L'Impresa dichiara che i propri dipendenti e quelli, eventuali, di altre ditte subappaltatrici, sono regolarmente assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e che essi sono stati e saranno sottoposti con esito favorevole alle visite mediche generali e specifiche, iniziali e periodiche quando previste dalle Norme Generali per l'Igiene del Lavoro con particolare riguardo alle lavorazioni, indicate nelle Tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 numero 303 e successive disposizioni, alle quali il dipendente verrà adibito.

Al riguardo l'Impresa è tenuta ad informare il proprio personale e quello eventuale di altre ditte subappaltatrici che i rischi ambientali cui potrà essere esposto e connessi alle caratteristiche dell'impianto sono tutti quelli che si incontrano tipicamente a bordo delle navi, ivi compresi quelli indicati ai punti 11, 13, 25, 47, 48 e 49 delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 303/56.

E' ad esclusivo carico dell'Impresa l'adempimento degli obblighi per soccorsi ai feriti e relative spese per cure mediche, medicinali ed indennizzi in dipendenza di incidenti avvenuti nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

L'Impresa dichiara di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla legge del 27 marzo 1992 n.257, riguardante le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

L'Impresa dichiara altresì di manlevare completamente la Saremar S.p.A. per eventuali danni che potessero derivare al proprio personale e/o al personale di bordo sia a causa di qualità di materiali impiegati, sia a causa delle tecniche di lavorazione.

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'accertata inadempienza anche ad uno solo degli obblighi assunti dall'Impresa con le clausole contenute nel precedente Art. 19 dà piena facoltà alla Saremar S.p.A. di risolvere in tronco il presente contratto senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora dell'Impresa.

La Saremar S.p.A. ha inoltre facoltà, a suo esclusivo giudizio, di risolvere in tronco il presente contratto nel caso di grave inadempienza da parte dell'Impresa.

Il presente contratto si intende infine risolto, senza bisogno di alcuna intimazione e a solo giudizio della Saremar S.p.A., nei casi seguenti:

- 1) quando l'Impresa fosse sottoposta a procedura fallimentare od a concordato preventivo, come pure nel caso in cui l'Impresa si rendesse colpevole di comprovata grave negligenza e non potesse dare affidamento di portare a termine i lavori oggetto del presente contratto;
- 2) nel caso in cui lo stabilimento dell'Impresa restasse chiuso o inagibile per trenta giorni consecutivi, qualunque ne sia la causa;
- 3) quando, senza autorizzazione, l'Impresa ceda ad altri in tutto o in parte, i lavori appaltati;
- 4) nei casi previsti ai precedenti artt. 10 e 20 e successivi artt. 22 e 25.

Qualora la Saremar S.p.A. non ritiene di procedere alla risoluzione del contratto, potrà fare eseguire le prestazioni dovute da altra Impresa dandone comunicazione scritta all'Impresa mediante raccomandata senza busta con avviso di ricevimento. In tale ipo-

tesi l'Impresa è tenuta, oltre alla corresponsione della penale per l'eventuale ritardo, al pagamento di una penale pari al maggior costo per la Saremar S.p.A. dell'esecuzione o del completamento dei lavori a mezzo di altra Impresa.

La Saremar S.p.A. ha diritto al risarcimento dei maggiori danni, oltre le penali contrattuali che comunque dovessero ad esso derivare da inadempimenti della Impresa agli obblighi del contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che l'inadempimento abbia provocato la risoluzione del contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi.

ART. 22

ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati.

Se i due arbitri di parte non raggiungono un accordo sulla scelta del Presidente entro 30 giorni dalla data di nomina del secondo arbitro, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato, su richiesta di una o di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Nel caso in cui una delle parti ometta di nominare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla data in cui sia stato ad esso notificato il nome dell'arbitro della parte richiedente l'arbitrato, l'arbitro della parte che abbia ommesso di provvedere alla suddetta nomina sarà designato, su richiesta dell'altra parte, dal Presidente del Tribunale di Cagliari

Gli arbitri decideranno secondo diritto e con l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 806-831 del Codice di Procedura Civile.

Il collegio arbitrale avrà sede a Cagliari

Qualora la controversia sorgesse durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione dei lavori a termini di contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo il regolare andamento dei lavori.

Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale suo obbligo, la Saremar S.p.A. potrà risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 21.

ART.23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196

L'Impresa acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati personali dalla medesima forniti nell'ambito delle attività di Saremar S.p.A., nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Saremar S.p.A. sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati. L'Impresa è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di Saremar S.p.A. per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'Impresa è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa la finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'IMPRESA

SAREMAR S.p.A.
